



COMUNE DI GORLAGO

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'ATTIVITA' DEL
COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera del C.C. n. 45 del 31/10/2008
Integrato con delibera del C.C. n. 2 del 05/03/2010

TITOLO I **NORMATIVA GENERALE**

Art.1 **Oggetto**

1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI dell'allegato "A" della L.R. n. 15 del 21 Marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 Il Regolamento viene approvato da Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative.

Art.2 **Definizioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intende:

a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il 90% dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

f) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

g) per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato;

h) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con l'utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

i) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

j) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il 90% dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

k) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

- l) per presenze in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione ed è stato inserito nella graduatoria, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- m) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- n) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:
 - l'atto rilasciato - dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio
 - dal Comune di residenza per gli operatori itineranti (persone fisiche) o di sede legale in caso di società di persone
- o) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
- p) per Legge Regionale: la Legge della Regione Lombardia n. 15 del 21 Marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- q) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato dal quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- r) per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- s) per scambio: la possibilità per due operatori, concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- t) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- u) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- v) per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto libero o non ancora assegnato;
- w) per produttori agricoli: chi esercita, ai sensi del D. Lgs. 228/2001, una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse.

Art.3 ***Finalità***

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire una realizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale al fine di assicurare un servizio ottimale sull'intero territorio comunale;
 - e) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - f) favorire le zone in via di espansione e le zone cittadine a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
 - g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente;
 - h) favorire l'individuazione di aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consenta uno sviluppo dei mercati nei centri abitati evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;

i) assicurare che la individuazione di nuove aree destinate al commercio su aree pubbliche sia strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

j) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione residente;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

Art.4

Criteria da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e delle fiere

1. Nell'individuare le aree, il Comune rispetta:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni e i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni o i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art.5

Forme di consultazione delle parti sociali

1. Ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale, il Comune deve obbligatoriamente sentire le associazioni dei consumatori, degli utenti e delle imprese commerciali in riferimento:

- a) alla programmazione dell'attività;
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art.6

Compiti degli Uffici Comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla Legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano al Comune che le esercita attraverso il Servizio competente assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Il Responsabile del Servizio si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente dotazione organica.

3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento delle fiere e dei mercati, gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e nelle fiere, operano in conformità alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio.

Art. 7

Indirizzi in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della Legge Regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'esercizio dell'attività può essere effettuato in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;
- b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa **tra le ore 5.00 e le ore 24.00** con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
- c) è ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'istituzione di mercati che si svolgono in giornate domenicali o festive;
- d) è fatto **divieto** di effettuare mercati e fiere nei giorni di **Natale, Capodanno, Pasqua**. I mercati che coincidono con le festività di cui sopra possono essere **anticipati**;
- e) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse;
- f) l'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera

Art. 8

Festività

1. Qualora il mercato ricada in un giorno festivo, i soggetti indicati nel comma 2 potranno proporre lo svolgimento in altra giornata, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

2. L'istanza può essere presentata da:

- Maggioranza degli operatori concessionari di posteggio
- Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica
- Associazioni dei consumatori

3. La proposta deve pervenire all'Ufficio Commercio almeno **60 giorni prima** della data in cui si desidera effettuare il mercato. Sarà cura del sopra menzionato Ufficio sottoporre la richiesta all'esame dell'Amministrazione Comunale per la decisione.

Art. 9

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con apposita ordinanza, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire la sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 10

Tariffe per la concessione del suolo pubblico. Rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle disciplinate dallo specifico Regolamento Comunale sul canone di occupazione del suolo pubblico.

Art. 11

Validità delle presenze

1. Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti.

2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'**originale** del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 12

Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di legge, su delega scritta del titolare, da comunicare all'Ufficio Commercio.
2. Nel caso di società di persone regolarmente costituite i soci possono svolgere l'attività senza nominare un delegato.
3. Deve essere sempre esibita l'**originale** del titolo autorizzatorio.

Art. 13

Giustificazione per mancato utilizzo del posteggio

1. In caso di assenza per malattia, il certificato medico rilasciato dal medico di base deve essere prodotto dall'interessato al più presto, non appena si manifesta l'impossibilità a lavorare, e comunque **entro e non oltre 10 giorni** dal verificarsi della prima giornata di assenza.
2. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, per malattia di uno dei soci, al fine di giustificare l'assenza, dovrà essere dimostrata l'impossibilità del o degli altri soci a partecipare al mercato, in base alle cause giustificative ammesse dal Regolamento (malattia, gravidanza, servizio militare) e la mancanza di collaboratori e/o dipendenti in grado di esercitare l'attività se viene meno la direzione del titolare del posteggio

Art. 14

Calcolo delle presenze nelle fiere, mercati ed in altre manifestazioni

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o della fiera, non è presente nel posteggio, **entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.**
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. La Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o nella fiera. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Commercio nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.

Art. 15

Spostamento, soppressione, trasferimento del mercato e fiere - rinvio

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia

Art. 16

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche - rinvio

1. Il Comune si attiene alla normativa in vigore al fine di garantire un corretto ed aggiornato sistema informativo regionale del commercio su aree pubbliche.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art.17

Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali e straordinari, sono definiti dall'art. 2 del presente Regolamento.
2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi regionali.
3. L'istituzione di nuovi mercati o l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti a preventivo nulla – osta della Giunta Regionale.
4. Le aree destinate a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:
 - a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) il periodo di svolgimento dei mercati ed i relativi orari;
 - c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi;
 - e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato;
5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
 - b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.

Art.18

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato comunale mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base delle procedure previste dall'art. 5 della Legge Regionale.
2. Le domande per l'ottenimento del posteggio possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio.
3. L'autorizzazione ha validità decennale ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessioni abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione in cui è stata rilasciata ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

Art.19

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi ha durata di dieci anni ed è automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
2. Qualora vi fossero motivi ostativi al rinnovo delle concessione, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi della L.241/1990, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante il servizio di notificazione comunale.

3. In uno stesso mercato, il medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art.20

Planimetria dei mercati

1. Presso l'Ufficio Commercio, nonché l'Ufficio Tecnico comunale, è consultabile una planimetria del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato
2. La planimetria di cui al comma 1 è allegata al presente Regolamento come "Tavola 1"

Art.21

Utilizzo e pulizia del posteggio

1. L'operatore commerciale ha diritto di utilizzare il posteggio assegnato per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
2. I titolari dei posteggi non devono gettare sul suolo rifiuti o residui di qualsiasi genere inerenti la propria attività.
3. Alla chiusura del mercato, il posteggio occupato ed i tratti di passaggio antistanti e retrostanti, dovranno essere lasciati puliti ed i rifiuti ed i contenitori usati per confezionare le merci (cassette, cartoni, ecc) devono essere raccolti in sacchi per le immondizie.
4. Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, ai titolari dei posteggi al mercato è fatto divieto di:
 - a) adottare sistemi di vendita che arrechino disturbo;
 - b) vendere generi infiammabili;
 - c) detenere materiale che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
 - d) sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli o altri mezzi di trasporto che non servono da banco o da sostegno delle merci, che non trovino sistemazione nell'area del posteggio assegnato;
 - e) allacciarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione dell'energia elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione comunale o di altre autorità competenti;
 - f) danneggiare in qualsiasi modo il suolo, aiuole, piantagioni, segnaletica stradale o qualsiasi altra attrezzatura o pertinenza stradale;
 - g) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'autorità comunale, salvo per le iscrizioni riguardanti il prezzo di vendita delle merci;
 - h) collocare tende, affissi o altra opera fissa o mobile o anche merci in modo da danneggiare o intralciare l'attività di vendita attigua o i passaggi destinati al pubblico;
 - i) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - j) lasciare gli animali liberi;
 - k) usare bilance a stadera o rette a mano;
 - l) usare altoparlanti o altri strumenti acustici per attirare gli acquirenti o esporre generi nel settore alimentare sui banchi ad una altezza inferiore al suolo di centimetri 50

Art.22

Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle

prescrizione urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico storico, artistico ed ambientale.

2. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere lasciato uno spazio divisorio di almeno **cm. 50** che dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

Art.23

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a pubblicare i dati relativi ai posteggi liberi per la loro assegnazione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Servizio Commercio previa verifica del rispetto dei requisiti di eventuali settori merceologici del mercato e con presa d'atto della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una graduatoria tenendo conto, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

- a) Maggior anzianità di attività maturata nel mercato, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- b) Maggior anzianità di attività maturata nel mercato, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- c) Maggior anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
- d) Maggior anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio Commercio e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art.24

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata all'istanza stessa una dichiarazione di accettazione dello scambio del posteggio.

4. Il procedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Settore Commercio. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art.25

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana e del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio

Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato all'articolo 5 della Legge Regionale.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori ed associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art.26

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate nell'articolo 5 della Legge Regionale.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo. La qualità di agricoltore, oltre che con normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione ai sensi dell'art. 2 Legge 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. 403/98.

4. Il criterio di priorità di cui all'art. 5 comma 5 lettera a) della Legge Regionale, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte del produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari in forma itinerante, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

Art.27

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione. Rinvio

1. Per il subingresso e la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio si rimanda all'art. 7 della Legge Regionale.

Art.28

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Rinvio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio viene sospesa/revocata secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 8 della Legge Regionale.

Art.29

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Il titolare del posteggio decade dalla concessione a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopra indicati senza che sia pervenuta giustificazione o nel caso in cui questa sia invalida, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio Commercio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite il servizio di notificazione comunale.

4. Il mancato pagamento entro i termini previsti, comporta il divieto di occupare il posteggio fino all'avvenuta regolazione dei pagamenti, fatte salve le sanzioni previste.

Art.30

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzativi – Pagamento del canone concessorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 29 del presente Regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge Regionale.
2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune.
3. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.
4. La tassa o il canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.31

Revoca dalla concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si renda necessario provvedere a rendere libera l'area occupata dal posteggio, causa la necessità di eseguire lavori stradali per motivi di viabilità, per una diversa organizzazione dell'area, o per altri motivi di pubblico interesse, la concessione del posteggio può essere revocata senza alcun onere per il Comune.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della Legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale di uguale superficie, fino alla scadenza del termine previsto dalla concessione revocata. In attesa della nuova assegnazione, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del Servizio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite il servizio di notificazione comunale.

Art.32

Posteggi temporaneamente liberi – assegnazione precaria

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita, ovvero di cui si ha notizia della non occupazione, viene assegnato, per il periodo di non utilizzazione, agli operatori legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che ne facciano richiesta verbale al personale incaricato alla vigilanza del mercato.
2. L'assegnazione temporanea avviene sulla base del **più alto numero di presenze** nel mercato sede di posteggio; a parità di presenze si deve tener conto della **maggiore anzianità di esercizio dell'attività** di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese. Nel caso vengano presentate, da parte di operatori aventi parità di requisiti, richieste superiori al numero dei posteggi disponibili si procederà all'assegnazione dei posteggi mediante **sorteggio**.
3. Gli interessati devono presentarsi al personale preposto alla vigilanza del mercato, esibendo **in originale** la propria autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, per l'annotazione della presenza per la formazione della graduatoria.

4. I concessionari di posteggi che si presentano al mercato dopo l'orario stabilito, possono partecipare all'assegnazione di un posteggio dopo che sia stata effettuata l'assegnazione per tutti gli altri.

5. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o comunque strutture/attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art.33

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nel periodo natalizio (dal 1 Dicembre al 6 Gennaio) può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti.

2. La proposta può essere presentata, per scritto, al Settore Commercio dalla maggioranza degli operatori concessionari di posteggio o dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

3. La proposta deve pervenire al Comune almeno **90 giorni prima** della data prevista per l'effettuazione dell'edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La stessa verrà sottoposta all'esame della Giunta Comunale per la decisione.

4. La comunicazione dell'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati almeno 15 giorni prima della data prevista, a cura del Servizio competente.

Art.34

Attività con il sistema del battitore

1. Non è consentito lo svolgimento dell'attività con il sistema del "BATTITORE".

Art.35

Mercato: ubicazione, caratteristiche, orari

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche, gli orari dell'attività, le loro dimensioni – totali e dei singoli posteggi -, i relativi settori merceologici, sono indicati nelle SCHEDE seguenti.

SCHEDA I - MERCATO

- a) Denominazione del mercato: Mercato settimanale
- b) Ubicazione: Piazza Gregis
- c) Giorno di svolgimento: Sabato. Orario delle operazioni di vendita: dalle ore 7.30 alle ore 13.00 *
- d) Orario per l'accesso e la sistemazione delle attrezzature di vendita: dalle ore 6.30 alle ore 7.30. Entro le ore 7.30 i titolari devono essere presenti, in caso contrario il personale incaricato procederà all'assegnazione del posteggio;*
- e) Sgombero dell'area: entro le ore 14.00 l'area deve essere sgombra e ciascun operatore deve provvedere alla pulizia del posteggio avuto in concessione;*
- f) Operazioni di spunta: l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati viene effettuata a partire dalle ore 7.30 secondo le modalità di cui all'art. 32 del presente Regolamento;*
- g) Superficie complessiva del mercato: 2.260 mq. di cui 1.946 mq. ad uso esposizione
- h) Totale posteggi: 37
- i) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato A

* Il Comune potrà, in occasioni o ricorrenze particolari, modificare gli orari sopra indicati, anche su richiesta delle rappresentanze provinciali di categoria.

TITOLO III **COMMERCIO ITINERANTE**

Art.36

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Servizio Commercio del Comune di residenza dell'operatore, se persona fisica, o da quello della sede legale, se trattasi di società di persone, secondo le procedure stabilite dall'articolo 6 della Legge Regionale
2. La domanda tendente all'ottenimento del titolo autorizzatorio può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio. Qualora l'inoltro avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento debitamente firmato dal Comune; in caso di consegna diretta a mano, la data di presentazione è provata dal timbro a data apposto all'Ufficio Protocollo.
7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora l'Ufficio Commercio competente non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
8. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio, deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo del servizio notificazione comunale.
9. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Art.37

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
2. La sosta dei veicoli è consentita in quanto compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
4. Il commercio su area pubblica in forma itinerante non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.
5. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle in cui si svolge il mercato a la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 500 metri.
6. Si rimanda alla specifica Ordinanza di disciplina del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per quanto riguarda eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività.

Art.38

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte di produttore agricolo. Modalità. Orari. Divieti.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 37 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della Legge 59/1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.39

Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione. Rinvio

1. Per il subingresso e la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante si rimanda all'art. 7 della Legge Regionale.

Art.40

Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Rinvio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante viene sospesa/revocata secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 8 della Legge Regionale.

TITOLO IV *FIERE*

Art.41

Tipologia ed aree destinate alle fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art.42

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al comune, **almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa**. Le domande che perverranno successivamente al suddetto termine, saranno prese in considerazione se ed in quanto vi saranno posteggi ancora disponibili.

Nella domanda è necessario specificare:

- a) i dati anagrafici;
- b) codice fiscale/Partita Iva;
- c) estremi dell'autorizzazione posseduta (da allegare in copia): numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) data di iscrizione al Registro Imprese.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnate direttamente a mano al Comune. Non sono ammessi altri modi e mezzi di invio. Qualora l'inoltro avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento debitamente firmato dal Comune; in caso di consegna a mano, la data di presentazione è provata dal timbro a data apposto all'Ufficio Protocollo.

3. Lo stesso operatore non può presentare più domande di partecipazione per la stessa fiera anche utilizzando autorizzazione diverse, e non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.

4. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

5. Le domande sono assegnate in istruttoria al Servizio Commercio. Quelle giudicate incomplete devono essere regolarizzate entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio competente. Qualora le istanze non vengano sanate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio Commercio, sarà affissa all'Albo pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine ed a cura del Settore Commercio, la notizia di non ammissione o di ammissione alla fiera, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orari, ecc...

Art.43

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di **presenze effettive** nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggior numero di **presenze** nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c) **anzianità dell'attività** di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese;
 - d) **ordine cronologico** di spedizione o consegna della domanda all'Ufficio Protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alle fiere.

Art.44

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati sul posto, da personale incaricato dal Settore Commercio, nel rispetto dell'ordine della graduatoria di spunta. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'art. 43 del presente Regolamento

Art.45

Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE allegate al presente Regolamento, distinte per singola fiera.

SCHEDA I - FIERA

- a) Denominazione: Fiera di S. Andrea
- b) Ubicazione: Piazza Gregis, via Sibellini, Piazza Locatelli, via Casa Quadra, via Roma
- c) Numero totale dei posteggi: 60 Dimensioni: 8 x 4
- d) Numero totale aree riservate alle associazioni di volontariato: 6 Dimensioni: 4 x 2
- e) Orario delle operazioni di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 19.30
- f) Orario per l'accesso e la sistemazione delle attrezzature di vendita: dalle 7.00 alle 8.00
Entro le ore 8.00 i titolari devono essere presenti; in caso contrario il personale incaricato procederà all'assegnazione del posteggio
- g) Sgombero dell'area: entro le ore 20.30 l'area deve essere sgombra e ciascun operatore deve provvedere alla pulizia del posteggio avuto in concessione
- h) Operazioni di spunta: l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati viene effettuata a partire dalle ore 8.00 secondo le modalità di cui all'art. 44 del presente Regolamento
- i) Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegato B
- j) Condizione per l'utilizzo del posteggio: **pagamento anticipato della tassa di occupazione del suolo pubblico e raccolta e smaltimento rifiuti**, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal Comune
- k) Giorno di svolgimento: 30 Novembre se festivo. Il Sabato precedente sarà possibile posizionare 10 banchi di m. 8 x 4 in Piazza Locatelli, via Roma, via Casa Quadra.
Qualora il giorno di S. Andrea ricadesse in una giornata non festiva, la manifestazione si svolgerà la Domenica più vicina a tale data. Il 30 Novembre potranno comunque essere posizionati 10 banchi di m. 8 x 4 in Piazza Locatelli, via Roma, via Casa Quadra.

TITOLO V
POSTEGGI FUORI MERCATO

Art.46

Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, così come definiti dall'articolo 2 del presente Regolamento, sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 5 della Legge Regionale.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata nell'articolo 32 del presente Regolamento.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli artt. 29-30-31 del presente Regolamento.

Art.47

Localizzazione, caratteristiche, orari

1. Attualmente non sono previsti posteggi fuori mercato nel territorio comunale.
2. L'eventuale futura previsione di posteggi fuori mercato avverrà nelle forme e nei modi indicati dalla normativa vigente.

TITOLO VI
SANZIONI

Art.48
Sanzioni

1. Per l'inosservanza delle disposizioni al presente Regolamento non contemplate nella Legge Regionale o in altra specifica normativa, si applica la sanzione amministrativa da € 25.00 a € 500.00, con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981.

TITOLO VIII
NORMA DI RINVIO

Art.49

1. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente atto si rimanda alle normative vigenti in materia, in particolare alla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 31/10/2008 n. 45 come risulta dal registro degli originali.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Publicato all'albo pretorio dal 06/11/2008 al 20/11/2008 senza opposizioni.

Addi 21/11/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Publicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/11/2008 al 06/12/2008

Addi, 07/12/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
